



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Determina Dirigenziale N. 270 del 15/03/2024

Proponente: Il Direttore UOC AFFARI LEGALI

Oggetto: LIQUIDAZIONE ASSISTENZA LEGALE dott. C.C. – Prestazione avv.to Michele Truppi dello Studio Associato avvocati Truppi/Papa/Vallefuoco – Giudizio Sig.ra S.C. c/ AORN CE + 1 - Tribunale di S. Maria C.V. – RG n. 5953/2018 - Rif. Int. 204/2018 + 135/2020

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 15/03/2024 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Domenico Sorrentino - UOC AFFARI LEGALI

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI



Oggetto: LIQUIDAZIONE ASSISTENZA LEGALE dott. C.C. – Prestazione avv.to Michele Truppi dello Studio Associato avvocati Truppi/Papa/Vallefuoco – Giudizio Sig.ra S.C. c/ AORN CE + 1 - Tribunale di S. Maria C.V. – RG n. 5953/2018 - Rif. Int. 204/2018 + 135/2020

Direttore UOC AFFARI LEGALI

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e agli atti della UOC, si rappresenta che ricorrono i presupposti per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

PREMESSO

- l'art. 26 (*Patrocinio Legale*) del contratto collettivo nazionale di lavoro in data 20 settembre 2001 integrativo del CCNL del personale del comparto sanità stipulato il 7 aprile 1999;
- l'art. 67 (*Patrocinio Legale*) del contratto collettivo nazionale di lavoro 2016/2018 dell'area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale;
- **che** nel corso degli anni è stato adottato il Regolamento dell'Istituto del Patrocinio Legale dei dipendenti dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, tra cui gli ultimi due con Deliberazione n. 185/2017 e Deliberazione n. 365/2021;

DATO ATTO:

- **che** l'Azienda non sussistendo carenza o conflitto d'interesse, concede difesa al proprio dipendente al fine essenziale di tutelare le proprie ragioni e interessi nel procedimento giudiziario nel quale è coinvolto il dipendente medesimo. Che la stessa può assumere a proprio carico ogni onere di difesa in procedimenti giudiziari, in cui risulti coinvolto un proprio dipendente, solo ove sia possibile imputare gli effetti dell'agire del dipendente direttamente all'Azienda. Che si richiede, quindi, che il fatto o l'atto oggetto del giudizio sia stato compiuto nell'esercizio delle attribuzioni affidate al dipendente e che vi sia un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere ed il compimento dell'atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non ponendo in essere quella determinata condotta; tale rapporto di immedesimazione organica si interrompe allorché il dipendente abbia agito per fini estranei ai compiti affidati e quindi alla funzione attribuita *ex lege* all'Azienda Ospedaliera;

VERIFICATO:

- **che**, in data 04/12/2018, la Sig.ra S.C. notificava nei confronti di questa Azienda e del dipendente dott. C.C., ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 bis cpc, RG n. 5953/18, promosso innanzi il Tribunale di S. Maria C.V. ai fini dell'accertamento della responsabilità dei danni lamentati dalla ricorrente a seguito di intervento chirurgico eseguito presso questa Azienda (valore dichiarato del giudizio: da € 26.000 a € 52.000);
- **che**, con deliberazione n. 1078 del 19/12/2018, veniva incaricata l'avvocatura aziendale per la difesa e la rappresentanza di questa AORN nel giudizio in argomento;
- **che** il dott. C.C., Dirigente Medico di questa Azienda, matr. 201141, comunicava, con nota acquisita al prot. n° 6779 del 11/03/2019, che la ricorrente S.ra S.C. aveva notificato nei suoi confronti il medesimo ricorso *de quo* e, pertanto, in ossequio alla normativa relativa all'Assistenza Legale, nominava, quale proprio difensore, l'avv. Michele Truppi dello Studio Associato avvocati Truppi/Papa/Vallefuoco;

Determinazione Dirigenziale

PRESO ATTO:

- **che**, con Relazione di Consulenza Tecnica elaborata dai CCTTUU nominati dal Giudice adito del Tribunale di S. Maria C.V., i dott.ri Alfonso Maiellaro e Franco Ionna evidenziava che:
 - *"Rispetto al ricovero dell'aprile 2014, la sig.ra C trovava presso la U.O. di Ostetricia dell'A.O. "S. Anna e S. Sebastiano" di Caserta, poiché gravida alla 35 settimana di due gemelli, in iniziale travaglio. In corso di ricovero la gestante riferiva circa la comparsa di sintomatologia caratterizzata da episodi di vomito associati a cefalea "intermittente", pertanto I furono opportunamente richiesti ed eseguiti approfondimenti specialistici. Tra questi, in data 7.4.2014, fu eseguita una consulenza ORL (Dott. C.) nel corso della quale descritta la "presenza di formazione polipomatosa nasale dx. Sospetta rinite allergica", venne consigliata l'esecuzione di una "TAC seni paranasali in assiale e coronale smdc" e correlate prove allergiche e vestibolari. Tale "consiglio diagnostico" sebbene annotato in cartella clinica, alla dimissione (11.4.2014) della paziente non compariva sul "foglio di dimissione" redatto dai Curanti della UO di Ginecologia ove la paziente era stata ricoverata. In particolare, nel foglio di dimissione, nella sezione "Controlli da effettuare", la paziente veniva solo rimandata ad un controllo delle "Transaminasi" ed alla successiva rimozione dei punti di sutura. Il foglio di dimissione, una volta esibito al Medico di base della paziente, oltre a consentire l'indicazione alla terapia da praticare post-dimissione, avrebbe consentito di programmare in maniera anticipata l'indicazione delle specifiche indagini "consigliate" dallo specialista ORL nell'aprile 2014 ed utili alla definizione diagnostica del caso";*
- **che**, nella medesima consulenza, i CCTTUU così si esprimevano in ordine alla condotta del dott. C.C.:
 - *" per quanto concerne **la condotta tecnico-professionale del Dott. C.C. va sottolineato che la stessa – a parere degli Scriventi – è esente da censure.** In particolare il Curante, in corso di ricovero ginecologico, **esegui correttamente una consulenza ORL [...].**In sostanza appare in assoluto condivisibile la condotta assistenziale tenuta dal Dott. C.C. nelle diverse occasioni in cui ha avuto contatto con la sig.ra S.C., sia in occasione del ricovero presso la U.O. di Ginecologia (Aprile 2014) che presso la U.O. di Otorinolaringoiatria (Maggio-Giugno 2015) dell'ospedale casertano. Gli elementi diagnostici a disposizione del Curante non consentivano una diagnosi precoce del rarissimo estesioneuroblastoma, ma la stessa fu conseguibile all'esito dell'indagine istologica dei campioni intraoperatori, opportunamente richiesta dal Dott. C.C.. Vieppiù che in termini pratici anche il lasso cronologico trascorso tra intervento del 15.6.2015 ed esito istologico, per le intrinseche caratteristiche della neoplasia in questione (tempi di crescita lenti), non ha significativamente inciso in termini negativi sulla prognosi oncologica";*

PRESO ATTO

- **che**, in data 23/07/2020, la Sig.ra S.C. notificava unicamente a questa Azienda Ricorso ex art. 702 cpc, RG n. 4505/2020, acquisito al prot. 22595, promosso innanzi il Tribunale di S. Maria C.V. per i medesimi danni contestati nella fase precedente;
- **che**, con deliberazione n. 9 del 07/01/2021, veniva incaricata l'avvocatura aziendale, per la difesa e la rappresentanza di questa AORN nel giudizio in argomento;
- **che**, con ordinanza del 01/02/2021, il Giudice adito così si esprimeva:
 - *"I ctu hanno precisato che una corretta gestione assistenziale avrebbe necessitato un coinvolgimento del medico di base della paziente, ovvero di un migliore raccordo col territorio, attraverso il foglio di dimissione ospedaliera, per l'esecuzione di indagini utili alla definizione diagnostica del caso. Ed infatti le indagini (tra cui la TC dei seni paranasali), pure consigliate in corso di ricovero, non furono mai prescritte nei foglio di dimissione ospedaliera, così da creare l'effetto di trascurare la sintomatologia comparsa in corso di ricovero, rimandandone sia la definizione diagnostica che il correlato percorso terapeutico. [...]E' stato invece riconosciuto alla ricorrente un periodo di inabilità*

Determinazione Dirigenziale

temporanea parziale (ITP) al 20%, dal 7.4.2014 al 15.6.2015, relativo appunto alla persistenza della patologia neoplastica ed correlato corteo sintomatologico [...]. Le valutazioni e conclusioni dei ctu vengono condivise dal Tribunale”;

- **che**, il Giudice adito, con la medesima ordinanza, condannava questa Azienda al pagamento della somma di € 4.191,80 a titolo di risarcimento del danno biologico, oltre spese legali;
- **che**, con deliberazione n. 132 del 10/02/2021, questa Azienda prendeva atto dell’ordinanza in argomento;
- **che**, con determina n. 161 del 01/03/2021, questa Azienda liquidava quanto stabilito dal Giudice adito nel provvedimento *de quo*;

CONSIDERATO:

- **che**, con PEC de 26/10/2022, l’avv. Michele Truppi dello Studio Associato avvocati Truppi/Papa/Vallefuoco, legale nominato dal dott. C.C., trasmetteva fattura n. 95/2022 del 13/10/2022 della somma complessiva di € 3.029,86 (di cui € 1.822,00 a titolo di onorario, oltre spese generali, CPA, I.v.a., rimborso di € 48,80 per spese di mediazione, € 50,00 per spese di conciliazione e € 259,00 quale rimborso per contributo unificato necessario alla chiamata del terzo LLOYD Ass.ne) emessa nei confronti del dott. C.C. relativa alle competenze maturate per la procedura in argomento, calcolata sulla base del DM 55/2014 (Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile - Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014 - Tabelle: 2014-2018 - Competenza: procedimenti di istruzione preventiva - Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000 - valore medio), con decurtazione del 50% ai sensi del Regolamento Aziendale degli Incarichi Legali adottato con Delibera n. 185/2017, con richiesta di liquidazione;

RITENUTO:

- **di** dover, dunque, ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata in premessa relativa all’Istituto dell’Assistenza Legale, provvedere alla liquidazione in favore del dipendente dott. C.C. nel giudizio in argomento;
- **che** la richiamata fattura emessa dall’avv. Michele Truppi dello Studio Associato avvocati Truppi/Papa/Vallefuoco per l’attività resa in favore del dott. C.C. risulta essere:
 1. **conforme**, nella parte relativa ai compensi maturati dal legale, ai parametri economici contenuti nel DM 55/2014 (Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile - Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014 - Tabelle: 2014-2018 - Competenza: procedimenti di istruzione preventiva - Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000 - valore medio), con decurtazione del 50% ai sensi del Regolamento Aziendale degli Incarichi Legali adottato con Delibera n. 185/2017;
 2. **non conforme** nella parte relativa alle spese esenti per la somma complessiva di € 357,80, di cui € 50,00 a titolo di Mediazione conciliazione, € 48,80 a titolo di Adesione conciliazione ed € 259,00 a titolo di contributo unificato necessario alla chiamata del terzo LLOYD Ass.ne, in quanto non contemplati negli importi liquidabili dal Regolamento Aziendale degli Incarichi Legali adottato con Delibera n. 185/2017;
- **che**, pertanto, questa Azienda liquiderà la somma ritenuta conforme al citato Regolamento (punto n. 1) ovvero l’importo di € **2.659,26**, di cui € 1.822,50 a titolo di onorario, oltre spese generali, CPA, I.v.a.;

SPECIFICATO, ALTRESÌ:

- **che** restano ad esclusivo carico del dipendente le eventuali ulteriori somme reclamate dal professionista incaricato per lo stesso titolo;

Determinazione Dirigenziale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

CONSIDERATO:

- **che** la presente proposta di determinazione è formulata ai sensi della Deliberazione n. 434/2020 relativa al "Conferimento delega funzioni ai dirigenti preposti alla direzione di UU.OO.CC. e UU.OO.SS.DD. di area P.T.A."

DETERMINA

Per le causali in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

- **LIQUIDARE** in favore del **dott. C.C., matr. 201141**, la somma di **€ 2.659,26 quale quota parte liquidabile** della fattura n. 95/2022 del 13/10/2022 della somma complessiva di € 3.029,86 emessa dall'avv. Michele Truppi dello Studio Associato avvocati Truppi/Papa/Vallefuoco, relativa alle competenze maturate per l'attività resa nella procedura in argomento, cui è stato decurtato l'importo relativo alle spese di Mediazione, Conciliazione e Contributo Unificato non rimborsabili in aderenza al Regolamento Aziendale degli Incarichi Legali adottato con Delibera n. 185/2017, dando mandato alla UOC Gestione Risorse Umane di procedere al pagamento in occasione della prima stipendialità utile, facendo gravare la relativa spesa sul conto economico n° 8020202010;
- **SPECIFICARE** che tale fattura è stata calcolata sulla base del DM 55/2014 (Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile - Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014 - Tabelle: 2014-2018 - Competenza: procedimenti di istruzione preventiva - Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000 - valore medio), con decurtazione del 50% ai sensi del Regolamento Aziendale degli Incarichi Legali adottato con Delibera n. 185/2017;
- **SPECIFICARE** che restano ad esclusivo carico del dipendente le eventuali ulteriori somme reclamate dal professionista incaricato per lo stesso titolo;
- **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale, come per legge.

Il Direttore UOC AFFARI LEGALI
Avv. Domenico Sorrentino

Determinazione Dirigenziale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

LIQUIDAZIONE ASSISTENZA LEGALE dott. C.C. – Prestazione avv.to Michele Truppi dello Studio Associato avvocati Truppi/Papa/Vallefuoco – Giudizio Sig.ra S.C. c/ AORN CE + 1 - Tribunale di S. Maria C.V. – RG n. 5953/2018 - Rif. Int. 204/2018 + 135/2020

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €2.659,26

- è di competenza dell'esercizio 2024 , imputabile al conto economico 8020202010 - Oneri da cause civili da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 15/03/2024

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito